

Emissioni in atmosfera - Valori limite e prescrizioni

Planimetria di riferimento tavola allegata all'istanza ai sensi dell'art. 269 comma 2, pervenuta in data 2 marzo 2007, Prot.n. 22932

Operazioni di stoccaggio inerti, frantumazione inerti, stoccaggio materiale frantumato e relative fasi di movimentazione del materiale frantumato

La ditta è tenuta ad impedire le emissioni diffuse di polveri nella manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei prodotti polverulenti adottando idonee misure per il loro abbattimento, osservando le seguenti prescrizioni:

- a) l'area dedicata all'attività di stoccaggio inerti, frantumazione inerti, stoccaggio materiale frantumato e movimentazione del frantumato devono essere dotate di barriera arborea con essenze ad alto fusto sempreverdi, orientate in modo da contrastare l'effetto dei venti prevalenti e limitare le emissioni diffuse di polveri;
- b) al fine di impedire il sollevamento e la diffusione delle polveri nelle fasi di movimentazione del materiale, durante la circolazione dei mezzi e nella fase di stoccaggio, deve essere installato un apposito impianto fisso di irrorazione per bagnare i piazzali e le strade di accesso all'area di lavoro fonte di emissioni polverulente;
- c) le operazioni di frantumazione devono essere dotate di un sistema di nebulizzazione ad acqua nei punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali;
- d) la distanza dei punti di scarico del frantumato ed il cumulo dei materiali trattati non deve essere superiore a due metri;
- e) l'altezza massima consentita dei cumuli di frantumato deve essere almeno un metro inferiore all'altezza della barriera arborea;
- f) le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento delle polveri devono essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
- g) qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento delle polveri necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.